



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, AMATO, ASCIUTTI, BALBONI, BARELLI, BERSELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BIANCONI, BONFRISCO, BORNACIN, BURGARETTA APARO, CALABRÒ, CALIGIURI, CAMBER, CANTONI, CARDIELLO, CASELLI, CASTRO, CIARRAPICO, CICOLANI, COLLI, CORONELLA, COSTA, CURSI, D’ALÌ, D’AMBROSIO LETTIERI, DE GREGORIO, DE LILLO, DELOGU, DI STEFANO, DINI, ESPOSITO, FANTETTI, FASANO, FLERES, GALLONE, GIORDANO, GRAMAZIO, GRILLO, IZZO, LAURO, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LONGO, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, MENARDI, MESSINA, MORRA, MUGNAI, NESSA, ORSI, PALMIZIO, PICCIONI, PICCONE, PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, PONTONE, POSSA, RAMPONI, RIZZOTTI, SAIA, SANCIU, SANTINI, SARO, SARRO, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCIASCIA, Giancarlo SERAFINI, SPADONI URBANI, SPEZIALI, STANCANELLI, TANCREDI, TOMASSINI, TOTARO, VALENTINO e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2011

Disposizioni in materia di elezioni primarie

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1994 ad oggi l'Italia ha attraversato una tumultuosa fase di transizione dalla democrazia dei partiti a quella che è stata autorevolmente denominata «democrazia degli elettori» ovvero «democrazia del pubblico». Si è trattato, in realtà, di un recupero del tempo storico sugli altri sistemi politici europei che avevano conosciuto questa trasformazione già a partire dalla metà del secolo scorso. Anche per questo, il processo è stato tumultuoso, affidato più a mutamenti di senso comune e di prassi che non a trasformazioni dell'architettura istituzionale. Esso è stato veicolato da processi spontanei, come la sostituzione del carisma personale a quello collettivo che fino ad allora era stato impersonato dal partito; da mutamenti strutturali nella «forma» di tutti i principali partiti del sistema; da fenomeni sociali inediti connessi perlopiù alla diffusione di nuove tecnologie e al conseguente affermarsi di nuovi mezzi di comunicazione e nuovi processi di aggregazione.

Tutto ciò ha determinato il mutare dei meccanismi partecipativi dei cittadini alla vita politica. Tale processo, in assenza di una disciplina giuridica dei partiti politici, è stato fin qui affidato all'autoregolamentazione e alla sperimentazione di forme spontanee di partecipazione.

È a tal proposito emblematico il caso delle elezioni primarie indette da partiti o coalizioni di partiti per la designazione dei candidati per determinate cariche elettive. Gli esperimenti fin qui tentati in Italia, se da un lato hanno evidenziato il contributo potenziale delle primarie alla qualità della vita democratica, dall'altro hanno messo in luce i rischi, i limiti e le controindicazioni che tale sistema

può comportare se interamente demandato allo spontaneismo e al «fai da te».

Il presente disegno di legge si propone di istituzionalizzare le primarie, elevandole a strumento esplicitamente previsto dall'ordinamento e al tempo stesso fissando con rigore le procedure e i termini ai quali i partiti e le coalizioni che intendono farvi ricorso devono attenersi per scongiurare il pericolo di votazioni inquinate o risultati falsati.

Il disegno di legge prevede la possibilità per partiti o coalizioni di svolgere elezioni primarie in tutti i casi in cui le regole della democrazia formale siano già state adeguate all'evoluzione sostanziale del nostro sistema democratico, attraverso la previsione dell'elezione diretta di cariche monocratiche: presidente della regione, presidente della provincia, sindaco.

Il diritto di elettorato attivo spetterebbe agli iscritti al partito politico promotore delle primarie - limitatamente al territorio interessato al procedimento elettorale - nonché ai sostenitori del partito stesso che abbiano provveduto ad iscriversi in un apposito registro almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle primarie stesse e dunque prima della presentazione delle candidature, la cui formalizzazione presso la commissione elettorale a tal fine nominata all'interno del partito è prevista tra il quarantesimo e il trentesimo giorno antecedenti la consultazione.

Ad un'autorità terza - nella fattispecie la cancelleria del tribunale territorialmente competente - è infine demandata la verifica delle liste degli aventi diritto al voto, onde accertare che nessun cittadino sia iscritto contemporaneamente al registro dei sostenitori di più partiti o coalizioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Elezioni primarie)*

1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche di presidente di regione, presidente di provincia e sindaco, per le quali è prevista l'elezione diretta, i partiti e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma.

3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che dovranno tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

## Art. 2.

*(Applicabilità delle norme vigenti)*

1. Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme vigenti in materia di elezioni e reati elettorali, in quanto compatibili.

## Art. 3.

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni primarie gli iscritti al partito e i cittadini sostenitori del partito che siano residenti nel territorio interessato al procedimento elettorale.

2. Sono sostenitori i cittadini che si iscrivono nel registro dei sostenitori del partito organizzatore delle elezioni primarie.

3. In caso di elezioni primarie di coalizione, i cittadini debbono essere iscritti ad almeno uno dei partiti della coalizione organizzatrice ovvero essere iscritti nel registro dei sostenitori di almeno uno dei medesimi partiti.

4. È vietato partecipare ad elezioni primarie organizzate da due o più partiti o coalizioni di partiti in vista della medesima scadenza elettorale.

## Art. 4.

*(Commissioni elettorali)*

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime.

## Art. 5.

*(Regolamenti)*

1. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, disciplinano i criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito, di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I medesimi regolamenti prevedono altresì i criteri per la individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti al partito, al numero di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto sul sito *internet* ufficiale del partito.

#### Art. 6.

##### *(Deposito delle liste degli aventi diritto al voto)*

1. La commissione elettorale territorialmente competente provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto. L'elenco è composto dagli iscritti e dai sostenitori che si siano iscritti nel registro di cui all'articolo 3, comma 2, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.

2. L'elenco di cui al comma 1 è depositato, entro il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.

3. Nei quindici giorni successivi al deposito, la cancelleria del tribunale verifica la regolarità degli elenchi depositati e la titolarità del diritto elettorale degli iscritti negli elenchi.

4. La cancelleria verifica altresì che nessuno degli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto sia contemporaneamente iscritto ad un altro elenco per partecipare ad un'altra elezione primaria organizzata per la medesima scadenza elettorale.

5. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità, la cancelleria le comunica alla commissione elettorale, la quale provvede a correggere e a pubblicare l'elenco degli aventi diritto al voto sul sito *internet* ufficiale del partito.

## Art. 7.

*(Ricorso avverso la mancata iscrizione  
nelle liste elettorali)*

1. Avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è possibile proporre, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco, ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro due giorni dalla sua presentazione.

3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale di partito competente ed al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

## Art. 8.

*(Presentazione delle candidature  
alle primarie)*

1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale del partito competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.

2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito definito dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, con firme autenticate.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima consultazione primaria.

## Art. 9.

*(Esclusione delle candidature)*

1. La commissione elettorale competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 8.

2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 1.

## Art. 10.

*(Ricorso avverso l'esclusione della candidatura)*

1. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dell'articolo 9 l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale territoriale del partito.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale territoriale del partito, responsabile della esecuzione.

## Art. 11.

*(Operazioni di voto)*

1. Il voto è libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, determinano i criteri per la fissazione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

## Art. 12.

*(Chiusura delle operazioni di voto)*

1. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

## Art. 13.

*(Proclamazione dei candidati designati)*

1. La commissione elettorale territorialmente competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

2. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

## Art. 14.

*(Ricorso avverso la proclamazione dei designati dalle primarie)*

1. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri centrale, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.



## Art. 15.

*(Primarie di coalizione)*

1. In caso di coalizione fra partiti per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti che formano la coalizione.

2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito aderente alla coalizione partecipa alla nomina della commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni primarie.

3. Alle elezioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. Gli organi dei partiti che formano la coalizione, individuati in base alle previsioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dalle rispettive norme statutarie.





